

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		RENDICONTO 2004			
	AGGIORNATO	1^ NOTA DI VARIAZ	SOMME DA ACCERTARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.2003 (2)	più: RATEO AL 31.12.2004 (3)	DATO ECONOMICO (4 = 1 - 2 + 3)
- Contributi riscossi con denuncia rendiconto.....	1.050.934.542,00	1.122.806.215,00	938.826.641,68	156.348.718,00	115.955.894,45	898.433.818,13
- Contributi dovuti per il personale dell'Istituto.....	3.152.084,00	3.187.656,00	3.212.152,67	-	-	3.212.152,67
TOTALE ALLEGATO 1	1.054.086.626,00	1.125.993.871,00	942.038.794,35	156.348.718,00	115.955.894,45	901.645.970,80

ALLEGATO 2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		RENDICONTO 2004
	1^ NOTA DI VARIAZIONI	AGGIORNATO	
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI:			
- riserve e valori capitali di riscatto versati dagli iscritti.....	872.569,00	620.360,00	2.317.823,77
- proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.....	3.763,00	5.429,00	1.636.141,56
- proventi connessi con l'estensione del regime di totale cumulabilità della pensione anzianità e i redditi da lavoro di cui all'art. 44, comma 2, della legge n. 289/2002.....	-	-	999.192,01
- proventi a sanatoria di periodi di totale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro- art. 44, c. 3, della L. n. 289/2002			118.382,79
TOTALE ALLEGATO 2.....	876.332,00	625.789,00	5.071.540,13

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		RENDICONTO 2004			
	AGGIORNATO	1^ NOTA DI VARIAZ	SOMME DA ACCERTARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.2003 (2)	più: RATEO AL 31.12.2004 (3)	DATO ECONOMICO (4 = 1 - 2 + 3)
- Rate di pensioni.....	4.345.514.082,41	4.345.514.082,41	4.517.586.078,93	7.945.592,59	5.210.668,00	4.514.851.154,34
meno: Oneri a carico della Gestione degli Interventi as- sistenziali e di sostegno alle Gestioni previden- ziali:						
- maggiore rivalutazione delle pensioni - art. 69, comma 1 e 2, della legge n.388/2000.....	6.316.015,00	6.316.015,00	9.473.169,00	-	-	9.473.169,00
- somma aggiuntiva di cui all'art. 70, comma 7, della legge n. 388/2000.....	-	-	12.892,36	-	-	12.892,36
Rate di pensione a carico del Fondo.....	4.339.198.067,41	4.339.198.067,41	4.508.100.017,57	7.945.592,59	5.210.668,00	4.505.365.092,98
TOTALE ALLEGATO 2.....	4.339.198.067,41	4.339.198.067,41	4.508.100.017,57	7.945.592,59	5.210.668,00	4.505.365.092,98

ALLEGATO 4

TRASFERIMENTI PASSIVI

	PREVENTIVO 2004		RENDICONTO 2004
	1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
- Contribuzione a favore degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale.....	2.388.936,00	2.609.205,00	2.129.007,68
- Contribuzione a favore dell'Istituto Italiano di medicina sociale.....	15.634,00	17.342,00	14.096,39
- Trasferimenti ad altri Enti di previdenza per la copertura di periodi assicurativi.....	107.737,00	211.688,00	515.960,08
TOTALE ALLEGATO 4.....	2.512.307,00	2.838.235,00	2.659.064,15

ALLEGATO 5

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

	PREVENTIVO 2004		RENDICONTO 2004
	1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
- rimborso di riserve e di valori di riscatto.....	1.316,00	3.349,00	2.394,64
- rimborso proventi connessi con l'estensione del regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro di cui all'art. 44, c. 12 della legge 289/2002	-	-	37.724,34
- rimborso proventi da sanatoria di periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro- Art. 44, comma 3, legge n. 289/2002	-	-	34.437,12
TOTALE ALLEGATO 5.....	1.316,00	3.349,00	74.556,10

A P P E N D I C E
EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione del Fondo speciale delle ferrovie dello Stato è stata influenzata per l'anno 2004 dalle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e dai provvedimenti ad essa collegati.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n.326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004), delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto ministeriale fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine per la presentazione della domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto.

Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Ai fini dei riflessi finanziari per l'anno 2004 sulla gestione del fondo speciale delle ferrovie dello Stato la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributivi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Con decreto 6 ottobre 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2, stabilisce che "e' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

L'articolo 3, comma 1, dispone che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che "coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti "e' riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge".

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che "ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attivati nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità".

L'articolo 15, comma 1, dispone che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961", e al comma 2 che "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003".

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2003 Serie Generale n. 80 ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003 e' stato emanato il regolamento recante le modalità' di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 1, comma 1, del decreto in parola in coerenza con l'articolo 71, comma 1, della menzionata legge 388/2000, dispone che "ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilita', a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

A norma dell'articolo 71, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto n. 57 la facolta' di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché' questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

E' consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfano i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l'altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un'anzianita' contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.

La totalizzazione e' ammessa purché riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.

Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianita' contributive, sono

poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti la domanda di totalizzazione deve essere presentata all'INPS quando l'INPS sia l'Ente di ultima iscrizione.

Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni nelle quali l'assicurato è stato iscritto, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

In materia di perequazione automatica delle pensioni si fa presente che il decreto del 20 novembre 2004, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004 conferma nella misura del 2,5 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2004 già applicato in via previsionale.

PAGINA BIANCA

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI
MINIERE, CAVE E TORBIERE**

RENDICONTO DELL'ANNO 2004

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2004 della Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere presenta un risultato di esercizio negativo di 21 mln.

Per effetto di tale risultato, come si evince dal prospetto che segue, il disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 2004 raggiunge i 343 mln.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in migliaia di euro)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	DISAVANZO PATRIMONIALE A FINE ANNO
2 0 0 0	16.460	39.413	- 22.953	- 253.224
2 0 0 1	17.655	41.453	- 23.798	- 277.022
2 0 0 2	18.658	43.206	- 24.548	- 301.570
2 0 0 3	15.972	36.416	- 20.444	- 322.014
2 0 0 4	17.178	38.643	-21.465	-343.479

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per l'anno 2004 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno e con quelli accertati per l'anno 2003;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2003 e 2004.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE				
DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVENTIVO 1° nota variaz. 2004	PREVENTIVO AGGIORNATO 2004	CONSUNTIVO 2004
	(In migliaia)			
1 DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ANNO	-301.570	-322.014	-322.014	-322.014
2 ENTRATE:				
Contributi datori di lavoro ed iscritti.....	1.747	1.742	1.763	1.931
Quote di partecipazione degli iscritti	13	1	1	20
Poste correttive e compensative di uscite	1.046	400	400	983
Entrate non classificabili in altre voci	3	3	2	5
Trasferimento da altre Gestioni dell'INPS.....	13.034	14.262	14.210	14.068
Canone d'uso immobili strumentali adibiti ad ufficio..	2	2	2	2
Variazioni patrimoniali straordinarie	115	0	0	117
Prelievi da fondi e riserve tecniche.....	12	0	0	52
TOTALE DELLE ENTRATE ...	15.972	16.410	16.378	17.178
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	26.687	28.245	27.763	28.783
Trasferimenti passivi	8	44	44	12
Oneri finanziari	9.009	11.567	11.470	9.379
Poste correttive e compensative di entrate	8	100	10	2
Uscite non classificabili in altre voci	5	1	1	3
Spese di amministrazione	504	482	508	440
Oneri tributari.....	12	11	12	12
Variazioni patrimoniali straordinarie	12	0	0	12
Svalutazioni e deprezzamenti.....	171	5	2	0
TOTALE DELLE USCITE ...	36.416	40.455	39.810	38.643
4 RISULTATO DI ESERCIZIO				
Avanzo (+) Disavanzo (-).....	-20.444	-24.045	-23.432	-21.465
5 DISAVANZO PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO..	-322.014	-346.059	-345.446	-343.479